

Tribunale di Bari, Sez. I Civile, Sent. n. 1394 del 27 aprile 2009, Pres. Savino, Rel. Principe.

Svolgimento del processo

I. Con ricorso depositato in data 16.6.2006 D.N., premesso (tra l'altro):

- di avere contratto matrimonio con L. N. in Dinslaken (Germania) in data 23.12.1996;
- che dall'unione coniugale era nata in data 27.11.1998 la figlia D. X;
- che nel mese di gennaio del 1999 i coniugi si erano trasferiti in Italia, ove avevano abitato in ... alla via ...;
- che purtroppo il matrimonio non si era evoluto positivamente ed i coniugi vivevano separati dal 24.8.2001;
- che in data 11.4.2002 egli ricorrente aveva proposto domanda di separazione giudiziale con addebito alla resistente, a seguito della quale era stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in camera di consiglio per il 12.7.2002, poi rinviata al 25.11.2002;
- che con sentenza n. 424 in data 25.2.2005 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, contumace per tutta la durata del giudizio, ed aveva confermato integralmente i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale del 25.11.2002;
- che in data 4.2.2005 la Pretura di Dinslaken (Germania), su istanza della L., aveva pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto con lui ricorrente, secondo la normativa vigente in Germania e senza alcun obbligo di carattere assistenziale, per altro non contemplato nell'ordinamento tedesco;
- che in ogni caso, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale erano trascorsi più di tre anni e la convivenza non era più ripresa, venendo definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
- che la resistente era economicamente indipendente ed autosufficiente, come risultava anche dalla sentenza di divorzio tedesca;
- che in data 20.4.2006 i coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano regolato i rispettivi obblighi di mantenimento e diritti di visita della figlia;

tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di voler, previa fissazione dell'udienza per la comparizione in camera di consiglio, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:

1. la figlia X sarebbe vissuta con la resistente, la quale si impegnava a prestare piena collaborazione al fine di agevolare i rapporti tra la minore e lui ricorrente (ad esempio attraverso l'insegnamento della lingua italiana e l'avvicinamento alla cultura ed alle tradizioni pugliesi, ecc.);
2. egli ricorrente avrebbe avuto facoltà di vedere la figlia X ogni qual volta lo avesse voluto – previo avviso telefonico – ed inoltre per tre settimane consecutive durante le ferie estive e, ad anni alterni, durante le festività natalizie o pasquali, periodi durante i quali X, salva sua diversa volontà, avrebbe potuto fare visita a lui ricorrente direttamente in Italia;
3. egli ricorrente avrebbe versato l'importo di €. 180,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, entro il giorno 3 di ogni mese, per il solo mantenimento della figlia X;
4. egli ricorrente nulla avrebbe versato alla resistente a titolo di assegno divorzile o di alimenti, non ricorrendo i presupposti di legge.

II. Con decreto in data 20.6.2006 il Presidente del Tribunale disponeva la comparizione personale delle parti davanti al Presidente della sezione I civile, che delegava anche per gli ulteriori provvedimenti, per l'udienza del giorno 23.10.2006, fissando a parte ricorrente il termine del giorno 20.7.2006 per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte ed assegnando a

quest'ultima il termine del giorno 26.9.2006 per il deposito di memoria difensiva e documenti.

III. All'udienza del giorno 23.10.2006 il Presidente delegato, preso atto che il ricorso ed il decreto non erano stati notificati alla resistente, la quale non era comparsa né si era costituita in giudizio, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 15.3.2007, fissando a parte ricorrente il termine del giorno 10.1.2007 per la notificazione del ricorso introduttivo, del decreto presidenziale in data 20.6.2006 e del verbale di udienza alla controparte ed assegnando a quest'ultima il termine del giorno 5.3.2007 per il deposito di memoria difensiva e documenti.

IV. All'udienza del giorno 15.3.2007 il Presidente delegato, per i medesimi motivi di cui alla precedente udienza, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 1.10.2007, fissando a parte ricorrente il termine del giorno 30.4.2007 per la notificazione del ricorso introduttivo, del decreto presidenziale in data 20.6.2006, del verbale di udienza del giorno 23.10.2006 e del verbale di udienza alla controparte ed assegnando a quest'ultima il termine del giorno 20.9.2007 per il deposito di memoria difensiva e documenti.

V. All'udienza del giorno 1.10.2007 il ricorrente compariva, depositava copia del ricorso e dei successivi provvedimenti notificata alla resistente e chiedeva rinviarsi il procedimento ad altra udienza, onde poter produrre documentazione attestante la mancata pendenza in Germania del procedimento di divorzio riguardante l'assetto economico. La resistente non compariva né si costituiva. Il Presidente delegato, dato atto di quanto sopra, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 31.3.2008.

VI. All'udienza del giorno 31.3.2008 il Presidente delegato, sentito il ricorrente, dava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (e segnatamente confermava i provvedimenti di cui alla separazione), nominava il Giudice Istruttore, fissava l'udienza del giorno 14.7.2008 per la comparizione delle parti davanti a lui, ordinava la comunicazione dell'ordinanza al P.M., disponeva la notificazione dell'ordinanza a parte resistente a cura di parte ricorrente entro il giorno 30.4.2008, assegnava a parte ricorrente il termine del giorno 31.5.2008 per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 comma 3° nn. 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c., assegnava a parte resistente il termine del giorno 30.6.2008 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1° e 2° c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento a quest'ultima parte che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non si sarebbero potute più proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

VII. In data 31.5.2008 il ricorrente depositava memoria integrativa.

VIII. All'udienza del giorno 14.7.2008, fissata per la comparizione delle parti e la trattazione della causa davanti al G.I., il ricorrente compariva, mentre la resistente non compariva né si costituiva. Il G.I., fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese scritte. Il P.M. in sede rassegnava le proprie conclusioni con nota in data 22.7.2008.

Motivi della decisione

IX. LA CONTUMACIA DELLA RESISTENTE.

Innanzitutto va dichiarata la contumacia di L. N., non costituitasi in giudizio pur essendo stata ritualmente citata.

X. PREMessa.

In via preliminare si rileva che il ricorrente, all'udienza del 14.7.2008, ha chiesto emettersi sentenza 'parziale' di divorzio.

Tuttavia, per le ragioni che saranno chiarite più oltre, appare possibile definire il giudizio, sicché il Collegio ritiene di decidere tutta la causa, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

XI. L'ISTANZA DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO.

La domanda è inammissibile.

Invero lo stesso ricorrente ha allegato (e la circostanza è provata documentalmente) che con sentenza in data 4-15.2.2005 il Giudice della Pretura di Dinslaken (Germania) dichiarò lo scioglimento per divorzio del matrimonio delle parti celebrato in data 23.12.1996 davanti all'Ufficiale dello stato civile dell'Ufficio dello stato civile di Voerde/Niederhein (Germania).

Ora, è vero che l'art. 3 n. 2) lett. e) della L. n. 898/1970 prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui "l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio", ma è altrettanto vero che tale disposizione va coordinata con il (successivo) Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea in data 27.11.2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Invero il Regolamento n. 2201/2003, che si applica "alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio nonché all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale" (art. 1, paragrafi 1 e 2), non solo è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato istitutivo della Comunità europea (art. 72), ma prevede che "le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento" (art. 21 paragrafo 1; il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che "in particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro").

Il riconoscimento, dunque, è automatico.

La riprova di ciò, del resto, è data dagli artt. 19 e 26 del Regolamento: l'art. 19 (rubricato "litispendenza e connessione"), disponendo al paragrafo 1 che "Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita", costituisce espressione del principio del "ne bis in idem", che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; l'art. 26 (rubricato "divieto di riesame del merito"), poi, stabilisce che "in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito".

Ne consegue che la sentenza in data 4-15.2.2005 del Giudice della Pretura di Dinslaken (addirittura anteriore, sia pur di poco, a quella dichiarativa della separazione personale dei coniugi pronunciata da questo Tribunale in data 15-25.2.2005) è riconosciuta in Italia, sicché non può essere dichiarato nuovamente lo scioglimento del matrimonio inter partes, già sciolto per divorzio in conseguenza della sentenza pronunciata in data 4-15.2.2005 dal Giudice della Pretura di Dinslaken.

È appena il caso di osservare, da ultimo, che a diversa conclusione non può portare la mancata costituzione del D. nel giudizio svoltosi davanti al Giudice tedesco [l'art. 22 lett. b) del Regolamento prevede che la decisione di divorzio non è riconosciuta "quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato

accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione”], sia perché non risulta che il ricorrente abbia agito per far dichiarare che la decisione del Giudice tedesco non può essere riconosciuta (v. art. 21 paragrafo 3 del Regolamento, che rinvia al procedimento regolato dagli artt. 28 e ss. del Regolamento) sia perché, ad ogni buon conto, dal verbale di udienza del 4.2.2005 emerge che il D., durante la propria audizione (avvenuta in Italia, presso questo Tribunale, in data 18.11.2003), acconsentì all’istanza di divorzio avanzata dalla L., il che comprova inequivocabilmente l’accettazione della decisione da parte del D. [vie più confermata dal fatto che il D. ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio (anche) ai sensi dell’art. 3 n. 2) lett. e) della L. n. 898/1970, il che comporta accettazione della sentenza divorzile pronunciata dal Giudice tedesco].

XII. LE ISTANZE ACCESSORIE.

Anche le residue istanze proposte dal ricorrente sono inammissibili, atteso che all’inammissibilità dell’istanza principale (avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio) non può che conseguire l’inammissibilità delle istanze accessorie [senza comunque omettere di considerare che l’art. 8 paragrafo 1 del Regolamento dispone che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”, e che, nel caso di specie, la minore risiede abitualmente in Germania (da agosto del 2001, quanto meno), il che comporterebbe la c.d. “incompetenza giurisdizionale” di questo Tribunale, dichiarabile (e dunque rilevabile) anche ex officio (art. 17 del Regolamento)].

XIII. LE SPESE PROCESSUALI.

Non v’è da provvedere sulle spese processuali, atteso che la resistente è rimasta contumace.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6823/2006 R.G.A.C. tra D.N. e L. N., con l’intervento del P.M. in sede, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda;
- 2) nulla per le spese.

Sentenza tratta dal sito: www.giurisprudenzabarese.it